

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n.3 e ss.

DEBITORE: FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA

Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT. SSA ERIKA CAPOBIANCO
DOTT. LEONIDA FALETTO

DEPOSITA

Attestazione di fattibilità art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012

La sottoscritta Dott.ssa ERIKA CAPOBIANCO, nata a Napoli [REDACTED] iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Napoli alla sez. A al numero 5354, con studio in Napoli alla Via Ottavio Caiazza n. 9, pec erika.capobianco@odcecnapoli.it, e il Dott. LEONIDA FALETTO, nato a Napoli [REDACTED] con studio in Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, PEC leonida.faletto@odcecnapoli.it, con provvedimento del 22/5/2019 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC costituito presso l'Ordine dei commercialisti di Napoli", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig. Francesco Saverio Annunziata, nato a [REDACTED] e residente in Napoli (NA) [REDACTED]

I sottoscritti Occ, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiarano e attestano preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- il compenso dell'O.C.C è stato determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dal piano del consumatore attestato che sarà sottoposto al Giudice per l'omologazione.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3/2012, e cioè il debitore:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n.3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Scopo del presente incarico è:

- fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per i crediti privilegiati, ipotecari e dotati di pegno;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della Legge n. 3/2012;
- rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012.

Trattandosi di un piano il cui attivo messo a disposizione dei creditori consiste nella procedura di vendita competitiva dei beni immobile, gli scriventi hanno sostanzialmente concentrato l'attività concernente la veridicità dei dati sulla verifica dell'insussistenza di ulteriori diritti sui beni stessi e sulla quantificazione dell'effettiva situazione debitoria del ricorrente.

Sono state, perciò, espletate le seguenti indagini ed acquisite le certificazioni e visure come di seguito riportato con i relativi esiti:

- a) Centrale Rischi Banca d'Italia;
- b) Cerved del ricorrente e della moglie (con indicazione degli estratti conservatoria);
- c) verifica reddituale tramite cassetto fiscale.

Vi è da dire che per quanto concerne gli importi relativi alla debitoria, entro tre giorni dalla presentazione della presente proposta la stessa sarà notificata, come previsto dall'art. 9 co.1, anche gli uffici ed enti fiscali, previdenziali, enti locali, agenzia riscossione in modo da fornire loro la possibilità di precisare eventuali crediti maturandi che non si evincono dall'esame delle posizioni debitorie già consolidate.

Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 9 e del comma 6 dell'art. 15 della legge n. 3/2012, la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità dell'accordo, così come proposto.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Erika Capobianco e il dott. Leonida Faletto, in funzione di OCC, esaminati i documenti messi a disposizione dal sig. Francesco Saverio Annunziata e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente, esprime giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis, lettera e) Legge n. 3/2012.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall'art.9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente Organismo composizione della Crisi, verificata la completezza della documentazione depositata, l'attendibilità dei

dai forniti direttamente dall'istante sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 Legge n.3/2012,

ATTESTA

che il suddetto accordo è sostenibile, fattibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Per tutto quanto sopra detto, l'Organismo composizione della Crisi

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice Designato dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012,

- **voglia fissare l'udienza** e contestualmente disporre ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) L. 3/2012 che i creditori aventi titoli in causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
- all'occorrenza voglia concedere il termine di 15 giorni ai sensi dell'art.9, comma 3-ter L. 3/2012 al fine di apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Si segnala che ai sensi dell'art. 54-ter la procedura avente ad oggetto l'abitazione principale (via F. del Carretto) è già sospesa *ex lege* fino al 30 ottobre 2020 ma il piano ha durata maggiore e per questo motivo è indispensabile disporre la sospensione del processo esecutivo per evitare il deprezzamento dei beni immobili che rappresentano l'attivo del piano proposto.

Con osservanza.

Napoli, li 11/05/2020

I Professionisti con funzioni di OCC

(dott.ssa Erika Capobianco)

A circular professional stamp for Erika Capobianco, a commercial expert and accountant. The stamp contains the text: "ESPERTA COMMERCIALE - Dott.ssa Erika Capobianco - V.le ...". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(dott. Leonida Faletto)

A circular professional stamp for Leonida Faletto, a commercial expert. The stamp contains the text: "ESPERTO COMMERCIALE - Dott. Leonida Faletto - V.le ...". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n.3 e ss.

DEBITORE: FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA

Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT. SSA ERIKA CAPOBIANCO
DOTT. LEONIDA FALETTO

DEPOSITA

INTEGRAZIONE all'attestazione di fattibilità art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012
Aggiornata al 19/10/2020

La sottoscritta Dott.ssa ERIKA CAPOBIANCO, nata a Napoli il [REDACTED] iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Napoli alla sez. A al numero 5354, con studio in Napoli alla Via Ottavio Caizzo n. 9, pec erika.capobianco@odcecnapoli.it, e il Dott. LEONIDA FALETTO, nato a Napoli il [REDACTED] con studio in Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, PEC leonida.faletto@odcecnapoli.it, con provvedimento del 22/5/2019 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC costituito presso l'Ordine dei commercialisti di Napoli", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig. Francesco Saverio Annunziata, nato a [REDACTED] e residente in Napoli (NA [REDACTED]).

I sottoscritti OCC, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, riportandosi a quanto già contenuto nell'attestazione resa l'11/5/2020, e tenuto conto della richiesta di chiarimenti avanzata dal G.D. il 22/5/2020, dichiarano e attestano che:

- **ricorrono** i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3/2012,
- **il giudizio** sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis, lettera e) Legge n. 3/2012, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per i crediti privilegiati, ipotecari e dotati di pegno, **è positivo**.

Nell'integrazione documentale, infatti, sono state meglio chiarite dai gestori/attestatori:

- la partecipazione della sig.ra Battiloro alla proposta di accordo, nella figura di terzo che consente il conferimento di beni sufficienti ad assicurare l'attuabilità,
- i meccanismi adottati per la falcidia, con precisazione degli ordini di privilegio di legge,
- la vantaggiosità dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria e le modalità di calcolo di quest'ultima,
- la gratuità della figura del liquidatore,
- la precisazione dei debiti indicati.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall'art.9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente Organismo composizione della Crisi, verificata la completezza della documentazione depositata, l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 Legge n.3/2012,

ATTESTA

che il suddetto accordo è sostenibile, fattibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.


Si segnala che ai sensi dell'art. 54-ter la procedura avente ad oggetto l'abitazione principale (via F. del Carretto) è già sospesa *ex lege* fino al 30 ottobre 2020 ma il piano ha durata maggiore e per questo motivo è indispensabile disporre **la sospensione del processo esecutivo** per evitare il deprezzamento dei beni immobili che rappresentano l'attivo del piano proposto.

Con osservanza.

Napoli, li 19/10/2020

I Professionisti con funzioni di OCC

(dott.ssa Erika Capobianco)

A circular professional stamp for Erika Capobianco, a commercial expert in bankruptcy proceedings. The stamp contains the text "COMMERCIANTISTI DEGLI ESPERTI CONTABILI NAZIONALE" and "Capobianco - Dottore Commercialista". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(dott. Leonida Faletto)

A circular professional stamp for Leonida Faletto, a commercial expert in bankruptcy proceedings. The stamp contains the text "COMMERCIANTISTI DEGLI ESPERTI CONTABILI NAZIONALE" and "Faletto - Dottore Commercialista". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n.3 e ss.

DEBITORE: FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA

Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT. SSA ERIKA CAPOBIANCO
DOTT. LEONIDA FALETTO

DEPOSITA

INTEGRAZIONE all'attestazione di fattibilità art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012
già resa in data 11/5/2020

La sottoscritta Dott.ssa ERIKA CAPOBIANCO, nata a Napoli il [REDACTED], iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Napoli alla sez. A al numero 5354, con studio in Napoli alla Via Ottavio Caiazzo n. 9, pec erika.capobianco@odcecnapoli.it, e il Dott. LEONIDA FALETTO, nato a Napoli il [REDACTED] con studio in Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, PEC leonida.faletto@odcecnapoli.it, con provvedimento del 22/5/2019 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC costituito presso l'Ordine dei commercialisti di Napoli", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig. Francesco Saverio Annunziata, nato a [REDACTED]

I sottoscritti OCC, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, riportandosi a quanto già contenuto nell'attestazione resa l'11/5/2020, e tenuto conto della richiesta di chiarimenti avanzata dal G.D. il 22/5/2020, dichiarano e attestano che:

- **ricorrono** i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3/2012,
- **il giudizio** sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis, lettera e) Legge n. 3/2012, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per i crediti privilegiati, ipotecari e dotati di pegno, è **positivo**.

- Nell'integrazione documentale, infatti, sono state meglio chiarite dai gestori/attestatori:
- la partecipazione della sig.ra Battiloro alla proposta di accordo, nella figura di terzo che consente il conferimento di beni sufficienti ad assicurare l'attuabilità,
 - i meccanismi adottati per la falcidia, con precisazione degli ordini di privilegio di legge,
 - la vantaggiosità dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria e le modalità di calcolo di quest'ultima.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall'art.9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente

Organismo composizione della Crisi, verificata la completezza della documentazione depositata, l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 Legge n.3/2012,

ATTESTA

che il suddetto accordo è sostenibile, fattibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Si segnala che ai sensi dell'art. 54-ter la procedura avente ad oggetto l'abitazione principale (via F. del Carretto) è già sospesa *ex lege* fino al 30 ottobre 2020 ma il piano ha durata maggiore e per questo motivo è indispensabile disporre **la sospensione del processo esecutivo** per evitare il deprezzamento dei beni immobili che rappresentano l'attivo del piano proposto.

Con osservanza.

Napoli, li 5/06/2020

I Professionisti con funzioni di OCC

(dott.ssa Erika Capobianco)

A circular professional stamp for Erika Capobianco, a Doctor of Commerce (Dottore Commercialista), with the text "CONSIGLIO DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(dott. Leonida Faletto)

A circular professional stamp for Leonida Faletto, a Doctor of Commerce (Dottore Commercialista), with the text "CONSIGLIO DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.